

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023
419/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE PER LA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. AI SENSI DEL RAST

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1265^a riunione del 26 settembre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: il Ministro) 1 aprile 2022, n. 138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2022, 54/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 54/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 93/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);
- l'atto di indirizzo del Ministro del 29 dicembre 2022, (di seguito: atto di indirizzo 29 dicembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro del 6 marzo 2023 (di seguito: atto di indirizzo 6 marzo 2023);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall'Autorità;

- la comunicazione del 9 giugno 2023, prot. Autorità 40007 del 12 giugno 2023 della società Stogit S.p.A. (di seguito: comunicazione 9 giugno 2023);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie ai fini della determinazione dei premi per i meccanismi incentivanti di cui alla deliberazione 150/2023/R/gas – anno termico 2022/2023, del 31 luglio 2023, prot. Autorità 49472 (di seguito: risultanze istruttorie).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti del predetto servizio;
- il decreto-legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, tra l’altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione in stoccaggio al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione; il medesimo articolo, al fine di favorire il livello di riempimento degli stoccaggi, nonché allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza, espressamente richiama la possibilità di ricorrere ad iniezioni di gas in controflusso;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto dall’articolo 21 del decreto-legge 17/22, il decreto 1 aprile 2022 dispone alcune misure aggiuntive tra cui la possibilità per gli utenti di iniettare volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita della corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
- gli atti di indirizzo del 29 dicembre 2022 e del 6 marzo 2023, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, prevedono la possibilità, per le società che gestiscono il sistema italiano degli stoccaggi, di fornire servizi volti a massimizzare il gas in giacenza negli stoccaggi, senza pregiudicare la fase di erogazione in corso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il RAST, disciplinando le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, individua:
 - le caratteristiche dei servizi e, tra esse, all’articolo 10, quelle del servizio di stoccaggio di modulazione e, all’articolo 12, quelle dei servizi di stoccaggio di breve termine;

- agli articoli 15 e 16, i criteri e le relative procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio afferenti ai servizi di modulazione e di breve termine;
- in particolare, l'articolo 10, comma 10.1, del RAST stabilisce che appartengono al servizio di stoccaggio di modulazione il servizio di punta, il servizio uniforme e gli ulteriori servizi di modulazione eventualmente individuati dal Ministro in applicazione del decreto-legge 1/12;
- il RAST, all'articolo 29, introduce altresì un sistema di incentivi per le imprese di stoccaggio finalizzato a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio, anche in relazione alla loro flessibilità di utilizzo; e che, a tal fine, l'Autorità può prevedere che l'impresa di stoccaggio trattiene quote dei proventi delle procedure concorsuali (di seguito: quote di trattenimento) con cui tali prestazioni sono offerte;
- ai sensi del richiamato articolo:
 - le prestazioni incentivabili sono quelle messe a disposizione nell'ambito dei servizi di stoccaggio di breve termine, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel codice di stoccaggio (comma 2);
 - con specifici provvedimenti dell'Autorità, sono determinati, per l'impresa di stoccaggio che ne fa richiesta, i servizi incentivati ai sensi del precedente alinea;
- la deliberazione 54/2022/R/gas identifica, all'allegato A, i servizi di stoccaggio di breve termine ammessi al regime di incentivazione per la società Stogit S.p.A. (di seguito anche: Stogit), per gli anni 2022 e 2023; tra questi figurano servizi di breve termine di capacità primaria (RAST comma 1.1, lettera s)) mensili, settimanali e giornalieri.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 93/2023/R/gas prevede, anche alla luce delle disposizioni e degli indirizzi ministeriali richiamati, che le imprese di stoccaggio rendano disponibili a tutti i soggetti interessati alcuni servizi, tra cui il servizio di riempimento in controflusso; e che tale servizio preveda la disponibilità di capacità di iniezione nella corrente fase di erogazione, associata ad una corrispondente capacità di spazio per l'anno termico 2023/2024 e capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2023/2024;
- la deliberazione 150/2023/R/gas, al punto 4, prevede uno specifico approfondimento su alcuni servizi assegnati nel corso del 2023 nell'ambito delle procedure d'allocazione per i servizi di breve termine i quali, però, in ragione del meccanismo d'allocazione implicita della capacità, sarebbero più propriamente riconducibili al servizio di modulazione stagionale;
- detta deliberazione, in particolare, stabilisce che, in materia di incentivazione delle imprese di stoccaggio, sia necessario:
 - definire i criteri con cui il conferimento di capacità per i servizi di modulazione sia in tutto o in parte riconducibile all'allocazione di capacità di iniezione di breve termine, tramite il meccanismo dell'allocazione implicita;

- escludere dal calcolo dei proventi del sistema di incentivazione la quota derivante dall'allocazione di capacità di breve termine che ha dato luogo ad un'allocazione implicita di capacità per i servizi di modulazione sopra richiamati;
- prevedere che, a tal fine, Stogit trasmetta all'Autorità una proposta funzionale a tenere conto del meccanismo dell'allocazione implicita nell'ambito dell'attuale assetto dell'incentivazione delle prestazioni di stoccaggio di breve termine.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 9 giugno 2023, Stogit ha trasmesso la proposta di cui al punto 4 della deliberazione 150/2023/R/gas. Essa, tuttavia, si limita a rappresentare i vari servizi allocati nell'anno 2023, con una valutazione dei positivi effetti per il sistema, e a presentare una proposta su possibili integrazioni della disciplina incentivante di cui all'articolo 29 del RAST, da implementare per il successivo anno di incentivazione (2024); la proposta di Stogit assume implicitamente che la totalità dei proventi derivanti dall'allocazione di capacità di iniezione, ancorché associabili ad altre prestazioni nell'ambito dei servizi di controflusso, rientrerebbe nel regime di incentivazione ai sensi della deliberazione 54/2022/R/gas;
- il servizio di controflusso con erogazione nell'anno termico 2023/2024 è stato, in ultimo, offerto nel mese di marzo 2023;
- con lettera del 31 luglio 2023, il Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità ha trasmesso le risultanze istruttorie, riscontrando la proposta di cui al punto precedente formulata da Stogit;
- Stogit non ha trasmesso ulteriori elementi a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie, né ha chiesto di essere sentita in audizione presso il Collegio dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- il servizio di controflusso con erogazione nell'anno termico 2023/2024, come emerge dalle condizioni generali predisposte da Stogit, presenti un oggetto complesso comprensivo, non solo della prestazione di iniezione nel breve termine, ma anche di una (contestuale) attribuzione all'utente d'una corrispondente capacità di spazio per l'anno di stoccaggio successivo, unita a una capacità di erogazione per i mesi compresi tra novembre 2023 e marzo 2024, dimensionata sulla base dello spazio implicitamente conferito;
- si tratti, quindi, di un servizio con prospettiva di durata stagionale, che trova la sua ragion d'essere proprio nell'acquisizione, da parte dell'utente che immette gas in controflusso nel breve termine, d'un diritto di poter erogare quel gas durante l'intero anno successivo;
- tali caratteristiche attengano al servizio di stoccaggio di modulazione come perimetrato dall'articolo 10, comma 10.1, del RAST precedentemente richiamato, con particolare riferimento agli ulteriori servizi di modulazione eventualmente individuati dal Ministro in applicazione del decreto-legge 1/12;

- il servizio di controflusso con erogazione nell'anno termico 2023/2024, pertanto, si configuri come un nuovo servizio di stoccaggio di modulazione stagionale, sebbene conferito nell'ambito di procedure di allocazione per prodotti di breve termine, e non risulti riconducibile ai servizi già individuati dalla citata deliberazione 54/2022/R/gas;
- tuttavia, il contesto normativo e regolatorio in cui la medesima Stogit si è trovata a operare, potesse presentare alcune incertezze applicative e interpretative sulla natura dei servizi erogabili, avendo potuto indurla a confidare che, trattandosi d'un servizio predisposto in modo autonomo e dalla stessa società offerto nell'ambito delle procedure d'allocazione per i servizi a breve termine, anch'esso fosse ammesso al sistema d'incentivazione di cui all'articolo 29 del RAST;
- l'iniziativa assunta da Stogit abbia prodotto indubbi vantaggi al sistema del gas in relazione alla tempestività di riscontro delle esigenze di mantenimento del gas in stoccaggio poste dalla situazione contingente del sistema e all'incremento nell'efficienza di accesso e valorizzazione dei servizi di stoccaggio connesse con l'introduzione di modalità aggiuntive e flessibili di offerta;
- i proventi derivanti dall'allocazione di capacità iniezione, ancorché associabili ad altre prestazioni nell'ambito dei servizi di controflusso, possano essere eccezionalmente ammessi nel regime di incentivazione ai sensi della deliberazione 54/2022/R/gas, nei limiti ed in ragione dell'affidamento che Stogit ha maturato, nei termini sopra chiariti; tale riconoscimento, quindi, sia limitato a questa sua prima applicazione e sia escluso per la rimanente durata del sistema di incentivazione in caso di nuova offerta del medesimo servizio.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- le proposte di integrazione della disciplina dell'incentivazione dal 2024 formulate da Stogit con la comunicazione 9 giugno 2023 risultino inconferenti rispetto al procedimento di cui al punto 4 della deliberazione 150/2023/R/gas;
- tali proposte siano valutate dall'Autorità nell'ambito della successiva proposta di ammissione agli incentivi per il prossimo periodo di incentivazione, dal primo gennaio 2024, che Stogit potrà presentare ai sensi dell'articolo 29 del RAST;
- sia opportuno rappresentare sin d'ora l'esigenza che, nell'ambito della proposta che Stogit eventualmente presenterà per il prossimo periodo di incentivazione, i parametri del sistema di incentivazione, anche in relazione alla sua eventuale integrazione relativamente a meccanismi di allocazione implicita, siano riferiti alle sole prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dei servizi stagionali nei termini sopra chiariti

DELIBERA

1. di ammettere al regime di incentivazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 54/2022/R/gas, limitatamente alle capacità allocate fino al 31 marzo 2023, i proventi derivanti dall'allocatione di capacità di iniezione ancorché associabile al servizio di controflusso con erogazione nell'anno termico 2023/2024;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla società Stogit S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini